

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO

Statuto

Approvato dall'Assemblea Nazionale del 23 aprile 2016

CAPO I – Costituzione, fini e soci

Art. 1 Costituzione

E' costituito il “Coordinamento Nazionale dei paesi di San Vito”.

1. Possono farne parte, come persone giuridiche, i comuni, gli enti ecclesiastici, le associazioni, pro loco, confraternite e altri enti dei “paesi di San Vito”.
2. Per “paese di San Vito” è da intendersi un paese o frazione che porta il nome del santo, o che lo onora patrono, o nel quale ci sia una particolare venerazione.
3. La sede è fissata presso il Santuario di San Vito Martire in San Vito Lo Capo (TP).

Art. 2 Fini

Fini del Coordinamento sono:

- A) Valorizzazione, promozione e conoscenza del Patrimonio spirituale, storico, culturale ed artistico che la comune devozione a San Vito ha prodotto nelle varie comunità.
- B) Promozione della reciproca conoscenza tra comunità "Sanvitesi", ideazione e realizzazione di progetti, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e del partenariato, sviluppare uno spirito di amicizia e di collaborazione tra i soci.
- C) Per il raggiungimento di questi fini ci si potrà avvalere di iniziative quali mostre itineranti, festival, fiere, meeting, pubblicazioni.
- D) Il Coordinamento promuove, inoltre, momenti di confronto e di approfondimento; favorisce iniziative capaci di creare convergenza e collaborazione, anche economiche e turistiche,

Per tutti i fini di cui sopra il Coordinamento si avvale del supporto giuridico ed operativo del Consiglio di Presidenza dell'Associazione San Vito Italia.

Art. 3 Adesioni, soci

La persona giuridica aderisce al Coordinamento comunicando, al Direttivo Nazionale ed al Consiglio di Presidenza dell'Associazione San Vito Italia, la delibera espressa dall'organo collegiale competente. Detta comunicazione deve essere fatta con posta elettronica od ordinaria alla segreteria del Coordinamento.

Con l'adesione si acquisisce la qualifica di socio del Coordinamento Nazionale dei paesi di San Vito Italia.

Capo II – Guida del Coordinamento

Art. 4 Organi di guida del Coordinamento

Organi del Coordinamento sono:

- a) Il Direttivo Nazionale
- b) l'Assemblea Nazionale.

Art. 5 Il Direttivo Nazionale

E' un organismo collegiale con funzione di coordinamento, di concerto con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione; i membri vengono chiamati Coordinatori Nazionali. Essi sono tre eletti, due onorari ed un segretario.

1) I membri onorari

Sono il Sindaco e l'Arciprete in carica di San Vito Lo Capo, in quanto Comune e Parrocchia originari promotori e realizzatori del progetto del Coordinamento. I membri onorari sono sempre invitati alle riunioni del Direttivo ed alle Assemblee di cui fanno parte di diritto ed hanno parere consultivo

2) I tre membri elettivi

Sono eletti, uno fra i Sindaci o loro delegati dei Comuni soci; uno tra i Parroci o loro delegati delle Parrocchie socie, uno tra i Presidenti o loro delegati delle Associazioni socie, con votazioni separate dai tre Collegi. Tutti al momento delle elezioni devono essere rappresentati in carica per Ente socio del Coordinamento; rimangono in carica per tre anni. In caso di cessazione della carica, dall'Ente di appartenenza, decadono da Coordinatore Nazionale. In questo caso subentra il nuovo rappresentante dell'Ente previa riconferma all'adesione di socio del Coordinamento Nazionale. In caso di mancanza di riconfermata dell'adesione, al primo Meeting utile, si procederà alla elezione del Coordinatore del collegio rimasto vacante. Il quarto membro è scelto tra i componenti dell'Abbadia di San Vito di Nole, che assume il ruolo di Segretario e gestisce l'attività di Segreteria; non ha diritto di voto ma deve essere sempre invitato alle riunioni del Coordinamento e del Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Questa nomina si perde per rinuncia o per inattività.

3) Il Direttivo Nazionale si riunisce unitamente al Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Debbono essere presenti almeno due membri elettivi.

Il Direttivo si riunisce, fuori dal meeting, almeno una volta l'anno.

4) Spetta al Direttivo Nazionale:

- Proporre all'Assemblea in accordo al Consiglio di Presidenza dell'Associazione, le linee guida per le varie attività;
- curare il perseguimento degli obiettivi;
- scegliere la sede del Meeting annuale;
- presentare una relazione di massima sulle iniziative svolte;
- curare i rapporti con altre persone incaricate come referenti di zona;
- esaminare progetti proposte che dovessero essere sottoposti dai soci

5) Il segretario curerà la tenuta dei verbali e dell'archivio e avrà funzione di coordinamento tecnico. E' tenuto ad evadere entro il mese successivo la corrispondenza pervenuta in sede, la chiusura dei verbali e a mandare in circolo gli eventuali progetti deliberati dalla Presidenza.

Art. 6 L'Assemblea Nazionale

E' l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta da tutti i soci rappresentanti di un Ente. Si riunisce una volta l'anno. I soci sono tenuti ad essere presenti per mezzo dei loro legali rappresentanti o, qualora questi fossero impossibilitati, per mezzo di delegati. Il delegato parlerà, agirà, sarà dotato di voto attivo e passivo sempre in riferimento alla persona giuridica socia rappresentata.

L'assemblea è riunita legittimamente quando è presente il 50% + 1 dei soci effettivi,, in seconda convocazione con il 30%, eccetto per la modifica dello statuto. Sono considerati soci effettivi quelli che hanno effettuato il versamento delle previste quote l'anno precedente la data dell'assemblea

Spetta all'assemblea dettare le direttive generali e le linee programmatiche annuali per il conseguimento dei fini statutari. L'assemblea delibera con voto palese o con scrutinio

segreto se richiesto da un terzo dei presenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. L'elezione dei Coordinatori devono avvenire con scrutinio segreto

CAPO III – Attività

Art 7 I Collegi

Raggruppano all'interno del Coordinamento i soci per categoria di Enti. I collegi sono tre: Comuni, Enti Ecclesiastici, Associazioni o altri Enti simili. Ciascuno dei Collegi elegge il proprio Coordinatore Nazionale.

Il Collegio può avere momenti di vita autonoma per sviluppare secondo i fini statuari rapporti di collaborazione per Enti omogenei.

L'eventuale lavoro di coordinamento è sempre svolto dal Direttivo Nazionale, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione che provvede ad approvare le attività proposte dai Collegi.

Art. 8 Responsabili di zona

Il Direttivo Nazionale può indicare, dei soci come Responsabili di zona, in accordo con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione, per organizzare attività e tenere i collegamenti con le varie realtà territoriali.

I Responsabili di zona possono essere scelti anche fra soci dell'Associazione; possono essere invitati a delle riunioni del Coordinamento e del Consiglio di Presidenza dell'Associazione e ricevono da quest'ultimo la comunicazione della nomina

Art. 9 Il Corrispondente

Per la promozione delle attività a livello locale il Direttivo Nazionale in accordo con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione potrà servirsi di una persona di fiducia presente sul territorio, il quale è tenuto ad inviare alla sede del Direttivo Nazionale le pubblicazioni, gli articoli ed ogni altra notizia di interesse locale.

Art. 10 Rapporti tra il Coordinamento e l'Associazione “San Vito Italia”(modificato)

Il Direttivo Nazionale dei Paesi di San Vito si avvale del supporto giuridico ed operativo dell'Associazione “San Vito Italia”, e del suo Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione San Vito Italia verificherà la perfetta consonanza tra i fini del Coordinamento e quelli dell'Associazione.

Nel caso di controversia, l'Associazione godrà del favore del diritto.